

## BibLus-net

Newsletter 599 del 31 gennaio 2019

*In questo numero:*



Lavori pubblici

[Codice appalti bocciato: aperta procedura d'infrazione](#)



Lavori pubblici

[Opere pubbliche, arrivano AINOP e IOP: ecco la versione Beta dell'archivio](#)



Rinnovabili

[Decreto Rinnovabili FER 1: in arrivo gli incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili elettriche](#)



Certificazione energetica

[Diagnosi energetica: il nuovo manuale ENEA](#)



Opere edili

[Competenza in materia urbanistica: le leggi regionali prevalgono sulle norme comunali](#)



Lavori pubblici

[Le istruzioni del MIUR per la corretta applicazione del Codice Contratti](#)




Lavori pubblici

[In arrivo finanziamenti per la manutenzione di strade e scuole: via libera al decreto di ripartizione](#)



Titoli edilizi

[Contratto di appalto nullo se l'opera da realizzare è abusiva?](#)



Titoli edilizi

[Diritti di segreteria per titoli edilizi, quando sono dovuti?](#)

Opere edili



Manutenzione impianti elettrici: ecco le nuove linee guida dei periti industriali



Opere edili  
I chiarimenti della Cassazione sulla definizione di “gravi difetti dell’opera”



Rinnovabili  
Conto termico, aggiornato il Catalogo degli apparecchi domestici



Lavori pubblici  
Messa in sicurezza dei piccoli Comuni: i chiarimenti di Ministero ed ANCI




Titoli edilizi  
Campi da tennis coperti, serve il permesso di costruire?



Architettura e BIM  
Master BIM manager, il 4 febbraio l’inaugurazione



Rinnovabili  
Ricarica auto elettriche sulle autostrade: il progetto ANAS



## Codice appalti bocciato: aperta procedura d’infrazione



Secondo Bruxelles la legislazione italiana in materia di appalti non è conforme alle norme UE. Il rischio è quello di pesanti sanzioni

E’ stata resa pubblica la decisione di Bruxelles di aprire formalmente una **procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia sul Codice Appalti**. Lo ha comunicato l’ANCE (associazione nazionale costruttori edili) attraverso un comunicato stampa.

In realtà alcuni segnali che l’UE potesse avviare una simile procedura sul dlgs n. 50/2016 (*Codice appalti*) erano già stati lanciati nel 2017, anche se **non si conoscono ancora i dettagli di questa messa in mora**, poiché la Commissione ha mantenuto il massimo riserbo.

Secondo voci di stampa, i punti critici del Codice su cui potrebbero essere richieste modifiche sono:

- le regole sui **subappalti**;





Il dl Genova ha introdotto l'AINOP, Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e l'IOP, Identificativo opera pubblica. In anteprima la versione Beta

E' ora disponibile la **versione beta dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP)**, che permette di censire il patrimonio delle opere pubbliche di competenza degli Enti e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Ricordiamo che l'archivio del **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)** è stato introdotto dal dl n. 109 del 28 settembre 2018, meglio noto come "**Decreto Genova**".

Tale versione del sistema informativo **non è da considerarsi definitiva**, ma viene messa a disposizione per valutarne l'utilizzo e le **eventuali migliorie** da apportare in fase conclusiva. Ecco il link per accedere alla versione Beta della *pagina dedicata all'AINOP*.

### **AINOP (Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche), cos'è**

L'obiettivo dell'AINOP è di consentire un **maggiore controllo delle opere pubbliche durante il loro intero ciclo di vita**; controllo inteso sia in termini di monitoraggio sullo stato dell'infrastruttura fisica per la sicurezza dei cittadini e dei trasporti, sia in termini di definizione di un piano di azione in relazione alle priorità di intervento.

L'archivio sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. ponti viadotti e cavalcavia stradali
2. ponti viadotti e cavalcavia ferroviari
3. strade
4. ferrovie nazionali e regionali – metropolitane
5. aeroporti
6. dighe e acquedotti
7. gallerie ferroviarie e stradali
8. porti e infrastrutture portuali
9. edilizia residenziale pubblica

Per ogni opera pubblica saranno archiviati:

- dati tecnici, progettuali e di posizione, con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali
- dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere
- dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza
- stato e grado di efficienza dell'opera e attività di manutenzione ordinarie e straordinarie
- collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea
- finanziamenti
- stato dei lavori
- documentazione fotografica aggiornata
- monitoraggio costante dello stato dell'opera (attraverso sensori e rilevazione satellitare)
- sistema informativo geografico

L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, sarà messo a disposizione e consultabile in **formato aperto**, prevedendo anche la possibilità di **raccogliere segnalazioni**.

## IOP (Identificativo opera pubblica) ed il fascicolo dell'opera

L'AINOP genera un codice della singola opera (IOP), che la contraddistingue e identifica in maniera univoca, riportandone le caratteristiche essenziali e distintive. Pertanto, attraverso la piattaforma sarà possibile:

- identificare un'opera e la sua collocazione nel contesto territoriale
- riunire tutti i dati e le informazioni presenti nei vari archivi pubblici sussidiari e concorrenti
- visualizzare dati, informazioni e documenti dell'opera, strutturati in una sorta di fascicolo virtuale
- ricevere informazioni che consentiranno il monitoraggio tecnico dell'opera, nell'ottica di prevenire criticità, anche attraverso sistemi intelligenti di alert sullo stato della infrastruttura
- individuare i possibili flussi di lavoro per rendere efficiente la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dell'opera

Le Regioni, gli enti locali, Anas e concessionari, ecc. dovranno contribuire a trasmettere all'ANIOP i dati per la redazione di una scheda identificativa della singola opera pubblica da cui si genererà il codice IOP (Identificativo opera pubblica).

L'IOP costituisce una sorta di **codice fiscale dell'opera pubblica**; il **documento identificativo** della singola opera contiene i dati:

- tecnici
- amministrativi
- contabili

L'IOP, identifica l'opera riportandone:

- tipologia
- localizzazione
- anno di messa in esercizio
- inserimento dell'opera nell'infrastruttura

Il "**fascicolo dell'opera**", nella sua globalità, fornisce gli elementi per individuare le opere da mettere in sicurezza con interventi *ad hoc*, classificandole anche in base alle priorità d'urgenza. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy e di security, verranno pubblicati, in modalità *open* e in maniera progressiva di pari passo con l'alimentazione di AINOP, dati caratterizzanti le opere pubbliche, significativi nell'ottica di una migliore trasparenza delle attività di Governo.

## Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

Con il dl Genova viene istituita anche l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)** con sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di Roma, con possibilità di articolazioni territoriali.


L'Agenzia avrà il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali attraverso:

- un'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture
- promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia
- sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività

di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche *in situ*

La nuova Agenzia assorbe l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) istituita nel 2007, il nuovo ente avrà così competenze anche sulla rete autostradale/stradale.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Decreto Rinnovabili FER 1: in arrivo gli incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili elettriche



E' al vaglio della Commissione europea il decreto Rinnovabili FER 1: maggiori incentivi per autoconsumo, fotovoltaico al posto dell'amianto e priorità agli impianti su ex discariche

Lo schema di decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche, il cosiddetto **decreto Rinnovabili FER 1, arriva a Bruxelles** nelle mani della Commissione Europea per il via libera finale.

Il testo, rispetto alla versione originale, presenta alcune importanti **novità sul fronte dell'autoconsumo**; confermata, invece, la **stretta su geotermia e mini idroelettrico**, nonostante le proteste regionali e delle associazioni di settore (*vedi articolo di BibLus-net*).

### Le novità del decreto FER 1

Ecco le novità per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, geotermia e mini idroelettrico.

#### Impianti fotovoltaici

- gli impianti fotovoltaici realizzati **al posto delle coperture in amianto o eternit** avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, **a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l'energia prodotta**: verrà quindi incentivata non solo l'energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all'autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture;
- per gli **impianti di potenza fino a 100 kW** installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito **un premio pari a 10 €/MWh**: gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all'energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto;
- passa da 12 a **15 mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione dell'incentivo e l'entrata in esercizio dell'impianto** senza che il bonus subisca una decurtazione.

#### Geotermia

Per i finanziamenti in riferimento alla geotermia, si rimanda ad un decreto FER 2 di prossima pubblicazione.

## **Mini idroelettrico**

Rimangono inalterati i requisiti per ammettere agli incentivi **solo gli impianti idroelettrici che consentono una produzione senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici.**

## **Il funzionamento degli incentivi**

L'accesso agli incentivi sarà regolato da 2 meccanismi a seconda della potenza.

## **Impianti ammissibili**

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri i seguenti impianti:

- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l'intervento e la potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;
- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW;
- fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Inoltre, potranno accedere agli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20kW e quella totale inferiore a 1 MW; gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta (anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti; la potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW).

## **Impianti esclusi**

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal dm 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

## **I gruppi per i bandi**

I bandi per l'iscrizione ai registri e alle aste sono così strutturati:

- Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici a cui si aggiunge, solo nel caso dell'iscrizione ai registri
- Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa)
- Gruppo B: impianti idroelettrici; impianti idroelettrici; impianti geotermoelettrici; impianti a gas residuati dei processi di depurazione  
impianti alimentati da gas di discarica
- Gruppo C: impianti eolici, idro e a gas residuati oggetto di rifacimento totale o parziale

## **Condizioni per l'accesso agli incentivi**

Il decreto chiarisce che la partecipazione alle procedure di asta e di registro è:

- alternativo al ritiro dell'energia, previsto dal dlgs 387/2003 e al meccanismo dello scambio sul posto
- richiesto il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio, nonché il preventivo di connessione alla rete elettrica
- previsto il rispetto delle disposizioni dell'articolo 65 della legge 27/2012 sul divieto di accesso agli incentivi per gli impianti situati in zona agricola

### Tempi di attuazione

Sono previsti otto bandi per l'iscrizione ai registri e alle procedure di asta: il primo si apre il 31 gennaio 2019, impossibile da rispettare, e l'ultimo sarà pubblicato il 31 maggio 2021.

Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, successivamente il GSE formerà la graduatoria che non sarà soggetta a scorrimento in caso di rinuncia o revoca.

### Priorità degli impianti

La priorità sarà data a:

- impianti eolici o fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e Sin
- impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture di amianto su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici
- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del dm 23 giugno 2016
- impianti alimentati dai gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato
- tutti gli impianti connessi in "parallelo" con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW)

Per ogni tipologia di impianto il decreto fissa i termini per l'entrata in esercizio, pena la revoca degli incentivi.

In attesa dell'ok dell'esecutivo europeo, ultimo passaggio prima dell'approvazione formale, proponiamo in allegato il testo dell'ultima versione del decreto Rinnovabili.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Diagnosi energetica: il nuovo manuale ENEA



L'ENEA ha elaborato un manuale per una corretta redazione della diagnosi energetica degli edifici pubblici a partire dalle esperienze già realizzate



La redazione del “**Manuale per la diagnosi energetica (DE) degli edifici pubblici**” si inserisce nell’ambito del Progetto dell’ENEA ES-PA “**Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione**”.

## La diagnosi energetica (DE)

La trasformazione di un edificio-impianto esistente in una nuova realtà ad **alte prestazioni energetiche**, attraverso l’adozione di tecnologie per il **miglioramento dell’efficienza energetica**, non può prescindere da un’accurata analisi dello *status quo* del sistema edificio-impianto al fine di individuare gli interventi più opportuni, sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnici, anche attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

La DE si configura come una procedura sistematica che dalla **conoscenza del consumo energetico** dell’edificio perviene all’individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica accompagnati da un’analisi costi-benefici che consente una classificazione degli stessi, in ordine di priorità decrescente.

In generale, quando si decide di procedere alla riqualificazione energetica di un edificio per renderlo altamente performante, si devono prendere in considerazione i seguenti **elementi chiave**:

- involucro ad alte prestazioni energetiche
- finestre e daylightin
- impianti di climatizzazione e ventilazione
- illuminazione e sistemi elettrici
- sistemi alimentati ad energia rinnovabile
- sistemi di Supervisione e controllo

Il presupposto generale alla realizzazione di interventi che generano risparmi energetici deve essere, in ogni caso, il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti minimi previsti dal *dm 26 giugno 2015*.

## Il manuale ENEA con le linee guida

Le linee guida del manuale rappresentano uno strumento chiaro che, **step by step**, conduce il Referente della DE nello svolgimento della stessa descrivendo in maniera dettagliata le varie fasi della procedura.

Il documento costituisce una linea guida per l’esecuzione delle diagnosi energetiche degli edifici (ad uso residenziale, terziario o altri assimilabili).

Esso fornisce indicazioni e modalità operative per:

- la raccolta e l’analisi delle spese energetiche
- la raccolta e l’analisi delle documentazioni tecniche disponibili e la definizione dei controlli e delle verifiche edili ed impiantistiche
- la definizione dei fattori di aggiustamento dei consumi fatturati
- l’analisi dei servizi energetici
- la costruzione dell’inventario energetico
- il calcolo degli indicatori di prestazione energetica
- l’individuazione di azioni di miglioramento dell’efficienza energetica
- l’analisi costi-benefici
- la valutazione della priorità degli interventi

Sono presi in considerazione i servizi energetici dell’edificio che sono atti a garantire il benessere degli occupanti e la fruizione dello stesso da parte degli utilizzatori; sono considerati, quindi, i servizi di:

- climatizzazione invernale

- climatizzazione estiva
- produzione di acqua calda sanitaria
- ventilazione
- illuminazione
- trasporto interno

In particolare, la **fase di analisi** risulta esplicitata in numerosi passaggi, ossia:

- costruzione dell'inventario energetico
- calcolo degli indicatori di prestazione energetica
- individuazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica
- implementazione delle simulazioni del comportamento del sistema edificio-impianto
- analisi costi-benefici degli interventi


Si sottolinea che le linee guida rappresentano la chiave di volta per facilitare la conduzione delle DE, garantire l'omogeneità di esecuzione delle stesse al fine di organizzare i risultati ottenuti in banche dati utili per eventuali confronti tra i fabbisogni energetici degli edifici esistenti e quelli di riferimento per la stessa destinazione d'uso.

### Analisi dei consumi

L'**appendice A** del manuale contiene **esempi pratici di analisi dei consumi** reali e ripartizione secondo i servizi energetici presenti, essa si sviluppa nei seguenti capitoli/fasi:

1. situazione servizi *ante operam*
2. analisi delle bollette
3. ripartizione dei consumi di gasolio
4. ripartizione dei consumi
5. stima del consumo elettrico delle elettropompe
6. stima del consumo elettrico degli ausiliari delle caldaie
7. stima del consumo elettrico delle pompe di calore
8. stima del consumo elettrico dei bollitori elettrici per produzione
9. stima del consumo elettrico per illuminazione
10. riepilogo dei consumi elettrici

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Competenza in materia urbanistica: le leggi regionali prevalgono sulle norme comunali



La Corte di Cassazione chiarisce che in materia di pianificazione urbanistica e recupero edilizio le norme regionali possono derogare agli strumenti comunali

Con la **sentenza della Cassazione n. 245/2018** vengono chiariti ruoli e limiti delle **competenze in materia urbanistica** e recupero edilizio. La Cassazione afferma che:

*la legge regionale è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali e quindi può prevedere interventi in deroga a tali strumenti.*

## Il ricorso del Governo contro la norma dell'Abruzzo

Il Presidente del consiglio dei Ministri, per mezzo dell'avvocatura dello Stato, aveva impugnato dinanzi la Corte di Cassazione la **legge regionale dell'Abruzzo n. 40/2017**. In particolare veniva contestato l'art. 4 della legge della Regione Abruzzo n. 40/2017 avente oggetto:

*Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo.*

L'articolo contrasterebbe, secondo il Governo, con più principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, in particolare con l'art. 2, comma 4, del *dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)*, secondo cui:

*i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, disciplinano l'attività edilizia.*

La norma impugnata, inoltre, sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 7 della legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica), che attribuiscono ai Comuni competenze in tema di pianificazione urbanistica e disciplina dell'uso degli immobili.

## I chiarimenti della Cassazione

La Cassazione precisa che:


*l'esame congiunto delle disposizioni della legge regionale rende evidente che esse, sono dettate nell'esercizio della **potestà legislativa concorrente** in materia di governo del territorio, si limitano ad incentivare il recupero dei vani seminterrati ed accessori nel rispetto della normativa ambientale e dei principi fondamentali della disciplina urbanistica ed edilizia nazionale, dettando minute prescrizioni edilizie (quali l'altezza minima dei locali seminterrati e le modalità della sua misurazione).*

Inoltre viene evidenziato che:

*il testo unico dell'edilizia, se riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare l'attività edilizia, non configura (né potrebbe) in capo agli stessi una riserva esclusiva di regolamentazione in grado di **spogliare il legislatore statale e quello regionale del legittimo esercizio delle loro concorrenti competenze legislative** in materia di governo del territorio, competenze non a caso richiamate dallo stesso art. 2 TUE.*

Neanche sussiste la violazione del principio fondamentale di attribuzione ai Comuni della funzione di pianificazione urbanistica del territorio, poiché la disposizione regionale consente esclusivamente deroghe minute alla disciplina edilizia comunale.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Le istruzioni del MIUR per la corretta applicazione del Codice Contratti



Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le istruzioni di carattere generale per la corretta applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

Il **MIUR** ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche e agli uffici scolastici regionali una nota con oggetto:

*Istruzioni di carattere generali relative alla applicazione del **Codice dei Contratti Pubblici** – Quaderno n. 1 e Appendice.*

Il MIUR evidenzia come negli ultimi anni, la materia dei contratti pubblici è stata interessata da **profonde innovazioni relative al quadro normativo** di riferimento (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE). In particolare, il *dlgs n. 50/2016 ( Codice dei Contratti Pubblici)*, ed i relativi provvedimenti attuativi, hanno recepito la normativa comunitaria dettando una nuova regolazione in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

### Linee guida ed istruzioni

L'obiettivo del documento è quello di **supportare le istituzioni scolastiche** al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di acquisti, caratterizzata da:

- una **notevole complessità**
- da stringenti obblighi di centralizzazione
- da mutevolezza della relativa normativa di attuazione
- dalle specificità del settore scolastico

Pertanto le **linee guida**, ovvero le istruzioni operative che contengono raccomandazioni di comportamento, sono state elaborate con lo scopo di supportare ed orientare le istituzioni scolastiche nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tali istruzioni sono state predisposte in conformità rispetto alle previsioni del decreto interministeriale n. 129/2018, avente ad oggetto il "*Regolamento recante istruzioni generali*

*sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" .*

Il lavoro s'innesta in un più ampio percorso di **semplificazione e modernizzazione** della gestione amministrativo-contabile delle scuole, nonché di affermazione concreta di un nuovo modello di amministrazione ministeriale sempre più orientato a dare un supporto, anche operativo, nella realizzazione delle necessarie e complesse attività di **gestione e amministrazione delle istituzioni scolastiche**.

## Appendice

In coerenza con questo presupposto, a corredo delle linee guida, viene altresì messa a disposizione la seguente documentazione:

- **Allegato 1:** Tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento
- **Allegato 2:** Tabelle per la procedura di verifica dell'anomalia
- **Allegato 3:** Format di "Regolamento per la nomina delle commissioni di gara"
- **Allegato 4:** Format di "Determina di nomina della Commissione giudicatrice"
- **Allegato 5:** Format di "Dichiarazione di accettazione dell'incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione"
- **Allegato 6:** Format di "Determina per l'affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"
- **Allegato 7:** Format di "Determina per l'affidamento diretto mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"
- **Allegato 8:** Format di "Determina per l'affidamento diretto mediante richiesta di preventivi"
- **Allegato 9:** Format di "Determina per l'affidamento diretto mediante pubblicazione di avviso"
- **Allegato 10:** Format di "Determina per l'indizione di procedura negoziata senza bando mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"
- **Allegato 11:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"
- **Allegato 12:** Format di "Determina per l'indizione di procedura negoziata senza bando con previo preavviso"
- **Allegato 13:** Format di "Determina per l'indizione di procedura negoziata sotto soglia senza preavviso"
- **Allegato 14:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura negoziata senza bando"
- **Allegato 15:** Format di "Determina per l'indizione di procedura aperta"
- **Allegato 16:** Format di "Determina di aggiudicazione di procedura aperta".


Si precisa che gli Allegati 1 e 2 contengono, rispettivamente, una tabella riepilogativa delle cause ostative e relativa documentazione di accertamento ed una tabella per la procedura di verifica dell'anomalia.

I rimanenti Allegati (dal 3 al 16) costituiscono **format di provvedimenti** che dovranno essere utilizzati dalle istituzioni scolastiche a seconda della procedura di gara (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta) e dello strumento utilizzato (es. MEPA).

Questi ultimi Allegati dovranno essere modificati/integrati dalle singole istituzioni scolastiche sulla base delle caratteristiche peculiari della scuola e della tipologia di affidamento.

Le linee guida saranno aggiornate in funzione di eventuali sopravvenienze normative in materia di contratti pubblici, al fine di garantirne l'allineamento con la normativa vigente. Inoltre, si rende noto che le linee guida costituiscono una prima pubblicazione





# Contratto di appalto nullo se l'opera da realizzare è abusiva?



Cassazione: il contratto di appalto per la realizzazione di lavori eseguiti in assenza del permesso di costruire (o in difformità totale) è nullo

Il **contratto di appalto** per la costruzione di un immobile senza permesso di costruire è nullo; né può essere convalidato in virtù di una concessione intervenuta successivamente alla realizzazione dell'opera.

È il principio formulato dalla Corte di Cassazione con la **sentenza 30703/2018**, in cui fornisce utili chiarimenti in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità al titolo edilizio.

## I fatti in breve

Il titolare di una ditta citava in giudizio la committente in quanto, dopo aver stipulato con essa un contratto di appalto per la realizzazione di opere edili, ha dovuto sospendere l'attività commissionata perché **la sua completa esecuzione avrebbe comportato la realizzazione di opere abusive**. Chiedeva, pertanto, il pagamento della somma pari al valore delle opere eseguite prima della sospensione dei lavori, a titolo di ingiustificato arricchimento.

La committente contestava, a sua volta, le ragioni addotte dall'appaltatore, attribuendo la sospensione dei lavori, invece, ad una non corrispondenza delle opere eseguite al progetto. La stessa chiedeva, quindi, il pagamento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavori a colpa dell'appaltatore, sia per quanto riguarda le spese necessarie per la demolizione delle opere realizzate non a regola d'arte, sia per la violazione degli accordi contrattuali.

Il Pretore dichiarava la propria incompetenza in merito e rimetteva il caso al Tribunale di Lecce.

## Tribunale di Lecce

I giudici amministrativi rigettavano il ricorso dell'appaltatore e accoglievano, invece, la domanda della committente; l'appaltatore veniva, quindi, condannato al pagamento della somma a titolo di risarcimento dei danni, derivanti dalla mancata esecuzione del contratto di appalto.

Veniva, pertanto, proposto ricorso in Appello da parte dell'appaltatore.

## La sentenza della Corte di Appello

In base a delle indagini tecniche (CTU) sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, pertanto i giudici condannavano

l'appaltatore per "ingiustificato abbandono del cantiere", senza però verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto difforme rispetto al progetto approvato.

Secondo la sentenza della Corte di Appello:

***la realizzazione delle opere commissionate non avrebbe comportato alcuna responsabilità penale per illecito edilizio, posto che le eventuali difformità imposte in sede esecutiva rispetto al progetto avrebbero potuto essere sanata in via amministrativa mediante una DIA e/o richiesta di variante, giungendo alla conclusione che "Tanto è sufficiente a concludere l'ingiustificato abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore e dunque il suo inadempimento agli accordi contrattuali"***

Avverso tale decisione le parti proponevano ricorso in Cassazione.

## **La decisione della Corte di Cassazione**

Giunto il caso in Cassazione, gli ermellini riformano e cassano la sentenza della Corte di Appello che aveva condannato il ricorrente al pagamento dei danni per aver sospeso l'attività commissionatagli perché la sua completa esecuzione avrebbe comportato l'edificazione di opere abusive.

La Cassazione chiarisce che, ai sensi degli art. 1346 e 1418 codice civile:

***il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza titolo abilitativo è nullo avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c. c.***

Inoltre, la Corte chiarisce che il contratto è nullo, non solo in caso di assenza, ma anche di immobile costruito **in difformità al titolo rilasciato**, distinguendo due diversi casi:

- difformità totale
- difformità parziale

Nel primo caso, qualora l'opera sia realizzata in maniera radicalmente diversa per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di titolo abilitativo, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto; nel secondo caso, invece, la nullità del contratto non sussiste quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



**Diritti di segreteria per titoli edilizi, quando sono dovuti?**





I diritti di segreteria sono dovuti per ogni domanda di titolo edilizio e per ogni edificio, anche se l'istanza è unica

Il Tar Veneto con la **sentenza n. 64/2019** chiarisce che il pagamento dei diritti di segreteria è dovuto per il solo fatto che un privato abbia presentato una domanda di titolo edilizio. Inoltre, è precisato che **l'importo è moltiplicato per il numero degli edifici per cui si richiede l'istanza** anche se, nel caso specifico, il permesso di costruire è unico.

### I fatti in breve

Una società ha impugnato l'ordinanza con **ingiunzione di pagamento** dei diritti di segreteria relativi al permesso di costruire di **tre fabbricati**.

La società presenta al Tar i seguenti motivi di ricorso:

*illegittimità del provvedimento poiché l'art. 10, del DL n. 8/1993 prevede l'istituzione di diritti di segreteria per il rilascio di permessi di costruire "da un valore minimo di euro 15,49 ad un valore massimo di euro 516,46", mentre il successivo comma 11 prevede l'autorizzazione ad incrementare gli importi dei diritti di segreteria "sino a raddoppiare il valore massimo", esclusivamente per i Comuni "con popolazione superiore a 250.000 abitanti": benché il Comune in questione abbia una popolazione inferiore agli 8.000 abitanti, e quindi ampiamente al di sotto di tale limite, alla ricorrente veniva **ingiunto il pagamento dell'importo di ben tre volte superiore al massimo stabilito dalla norma succitata***

### I chiarimenti del Tar

Il Tar Veneto, nel respingere il ricorso, chiarisce che:

*il Comune si è limitato a precisare che **l'importo dei diritti di segreteria fissato ex lege, pari ad euro 515,00, si applica a ciascuno dei fabbricati ai quali si riferisce l'istanza***


Inoltre i giudici ribadiscono che :

*i diritti di segreteria sono dovuti per il solo fatto che un privato abbia presentato una domanda di titolo edilizio, la cui pratica abbia implicato lo **svolgimento di una attività istruttoria** da parte degli uffici comunali ai fini del rilascio*

Tale attività, nel caso specifico, risulta essere stata regolarmente effettuata ed esaurita, essendo stato anche rilasciato il già citato permesso di costruire.

A fronte, dunque, del rilascio del titolo edilizio per il quale era stata formulata istanza da parte della società ricorrente, si pone l'obbligo di sostenere le spese per l'istruttoria svolta dagli uffici comunali.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Manutenzione impianti elettrici: ecco le nuove linee guida dei periti industriali



Nuove linee guida sulla manutenzione impianti elettrici: le misure per datori di lavoro e la documentazione per il professionista circa la verifica e il controllo

Per garantire un adeguato esercizio ed un'efficiente conservazione degli impianti elettrici ai fini della sicurezza, è necessaria una corretta manutenzione degli stessi.

Secondo quanto indicato nel *dm 37/2008* (art. 8, comma 2), la manutenzione degli impianti elettrici è un obbligo di legge stabilito per tutti i proprietari, i responsabili e gli amministratori di impianti elettrici.

*Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.*

### Linea guida del Consiglio nazionale dei periti industriali

Al riguardo, segnaliamo la **settima linea guida del Consiglio nazionale dei periti industriali, CNPI** (dal titolo: *Verifica e controllo impianti elettrici. Dlgs 81/08*), sulla verifica e il controllo degli impianti elettrici.

Il documento indica le **misure indispensabili inerenti la manutenzione** che il datore di lavoro (come definito dal dlgs 81/2008) deve attuare per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza alle persone e agli oggetti, nonché il documento circa la valutazione dei rischi (DVR).

In particolare, l'art. 80 del dlgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro deve eseguire una **valutazione dei rischi** affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

Il documento fornisce, quindi:

- al **datore di lavoro**, le misure necessarie (manutenzione) da mettere in campo per mantenere efficiente o ripristinare il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza a beni e persone
- al **professionista**, uno strumento concreto per effettuare l'analisi dei rischi e redigere il documento di valutazione del rischio elettrico, in particolare fornendogli la documentazione di supporto per i propri clienti

Le linee guida riepilogano, in pratica, la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.

## Contenuti

- Manutenzione
  - Benefici della manutenzione
- Approcci base per la manutenzione
  - Livelli di manutenzione
- Definizione del piano di manutenzione
  - Esempio: definizione di un piano di manutenzione
  - Edifici impiegati per attività commerciali, industriali o servizi allacciati ad una rete in bassa tensione (230/400 V fino a 200 kW)
  - Manutenzione di impianti industriali allacciati a reti in media tensione

Chiudono il documento l'Allegato inerente il documento di valutazione del rischio elettrico e il Glossario.

## Manutenzione

La manutenzione ha lo scopo di ridurre il livello di rischio che ha come conseguenza il danno a persone e cose (infortuni, danni agli impianti, danni agli immobili, danni al materiale, danni all'ambiente, disservizi, pericolo di incendio e quant'altro); questi i benefici derivanti da una corretta manutenzione:

- sicurezza
- affidabilità
- qualità
- riduzione dei costi operativi
- incremento della vita
- valore residuo

## Approcci base per la manutenzione

La manutenzione può essere eseguita adottando metodologie diverse, in funzione del livello di rischio basso, medio o alto:

- si adottano **misure di manutenzione correttiva** se il guasto di un componente non causa pericolo e l'entità del danno è basso
- si adottano misure di **manutenzione di tipo preventiva**, fino ad essere di **tipo predittivo e/o migliorativa** se invece il guasto di un componente può causare pericolo e danno elevato

La norma UNI EN 13306 suddivide in **5 i livelli di manutenzione** in funzione della complessità dell'attività da svolgere, precisamente:

- livello 1, caratterizzato da azioni semplici eseguite con un minimo di addestramento
- livello 2, caratterizzato da azioni di base che dovrebbero essere eseguite da personale qualificato utilizzando procedure dettagliate
- livello 3, caratterizzato da azioni complesse eseguite da personale tecnico qualificato utilizzando procedure dettagliate
- livello 4, caratterizzato da azioni che implicano competenza in una tecnica o in una tecnologia e che sono eseguite da personale tecnico specializzato
- livello 5, caratterizzato da azioni che implicano il possesso di una conoscenza da parte di fabbricante o di una azienda specializzata con attrezzature di supporto logistico industriale



Il proprietario di un appartamento denuncia l'appaltatore, ossia l'impresa, per i danni subiti in seguito all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, dei balconi e dei parapetti dell'edificio, realizzati su incarico del condominio.

La sentenza di primo grado pronunciata dal **Tribunale di Messina dà ragione all'appaltatore**; il proprietario propone, quindi, ricorso presso la Corte d'Appello di Messina.

## Corte d'Appello

La Corte d'Appello di Messina riforma la sentenza di primo grado e accoglie la domanda del proprietario con la quale veniva chiesta la condanna dell'appaltatore e, come azione di risarcimento, l'eliminazione delle cause d'infiltrazioni nel suo appartamento.

Desumendo che il danno potesse compromettere la funzionalità globale e l'abitabilità, la **Corte d'Appello condanna l'appaltatore** al risarcimento dei danni correlati.

Avverso tale sentenza l'appaltatore propone ricorso.

## La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione **rigetta il ricorso**, chiarendo che in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili:

*il vigente art. 1669 c.c., al pari del corrispondente art. 1639 dell'abrogato c.c. del 1865, configuri una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale. Peraltro, l'art. 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore art. 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi".*

*In ogni modo, la gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.*

## Gravi difetti dell'opera

Pertanto, la Corte ha così chiarito che configurano **gravi difetti dell'opera**, ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o fanno a ledere in modo grave il **normale godimento, funzionalità e/o abitabilità della stessa**, così come la realizzazione avvenuta con materiali inadeguati e/o non a regola d'arte, anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera come, nel caso in esame: **le impermeabilizzazioni e la pavimentazione dei balconi.**

Nel caso in esame, dalle indagini peritali sono emersi, infatti, i difetti consistenti in tracce di umidità nei muri della proprietà corrispondenti ai balconi esterni, individuando **la causa di tali difetti nella tecnica costruttiva adoperata**, per la scarsa pendenza della pavimentazione dei balconi, la mancanza dello zocchetto esterno e la non perfetta impermeabilizzazione della giunzione dell'estradosso del balcone con la parete esterna.

La Cassazione considera tali difetti gravi perché capaci di incidere sugli elementi essenziali dell'opera, di influire sulla sua durata e di compromettere la sua conservazione, e per questo





- **70.000 euro** per i Comuni con popolazione ricompresa **tra 5.001 e 10.000 abitanti**
- **50.000 euro** per i Comuni con popolazione ricompresa **tra 2.000 e 5.000 abitanti**
- **40.000 euro** per i Comuni con popolazione **inferiore a 2.000 abitanti**

Gli enti beneficiari sono tenuti ad **iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019**; in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.

## FAQ pubblicate dal Ministero

Il 21 gennaio 2019 il *Ministero dell'Interno ha pubblicato* delle **FAQ (domande/risposte) più frequenti che arrivano dal territorio** per chiarimenti sull'utilizzo dei 400 milioni destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti.

In esse si ribadisce che gli interventi devono riguardare la **"messa in sicurezza"** e devono essere inquadrati almeno in **"lavori di manutenzione straordinaria"**.

## Nota ANCI

L'associazione dei Comuni ricorda che:

- gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare **opere di messa in sicurezza**, non già interamente finanziate da altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche
- **l'erogazione del contributo è prevista in due tranches**: il 50% alla verifica dell'avvio dei lavori, il restante 50% a seguito della trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori
- l'esecuzione dei lavori dovrà iniziare entro il 15 maggio 2019

Inoltre si evidenzia che per le **procedure di affidamento** vale la seguente suddivisione:

- Comuni beneficiari **fino a 2.000** abitanti potranno procedere con **affidamento diretto**
- Comuni beneficiari **tra i 2.001 e i 20.000** abitanti potranno procedere tramite **affidamento diretto previa consultazione**, se esistenti, di tre operatori economici

L'ANCI ha inoltre schematizzato le tempistiche dei finanziamenti:

### SCADENZA ADEMPIMENTO

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>20 febbraio</b> | Trasmissione ai Comuni, via pec, da parte del MEF, delle indicazioni operative per la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori               |
| <b>15 maggio</b>   | Inizio esecuzione lavori   |
| <b>15 giugno</b>   | Revoca parziale o totale dei contributi previsti nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l'inizio dell'esecuzione dei lavori o nel caso di parziale utilizzo del contributo stesso |
| <b>15 ottobre</b>  | Inizio esecuzione lavori finanziati dalle risorse revocate e riassegnate   |

## Ripartizione fondi

Di seguito riportiamo l'elenco con la ripartizione dei fondi, ed i relativi allegati:

- A – **Regioni a statuto ordinario** e regioni Sicilia e Sardegna – contributo assegnato **100.000 euro**
- B – **Regioni a statuto ordinario** e regioni Sicilia e Sardegna – contributo assegnato **70.000 euro**



- C – Regioni a statuto ordinario e regioni Sicilia e Sardegna – contributo assegnato **50.000 euro**
- D – Regioni a statuto ordinario e regioni Sicilia e Sardegna – contributo assegnato **40.000 euro**
- E – **Regione autonoma Valle d’Aosta** – contributo assegnato 50.000 euro
- F – Regione autonoma Valle d’Aosta – contributo assegnato 40.000 euro
- G – **Provincia autonoma di Trento** – contributo assegnato 100.000 euro
- H – Provincia autonoma di Trento – contributo assegnato 70.000 euro
- I – Provincia autonoma di Trento – contributo assegnato 50.000 euro
- L – Provincia autonoma di Trento – contributo assegnato 40.000 euro
- M – **Provincia autonoma di Bolzano** – contributo assegnato 100.000 euro
- N – Provincia autonoma di Bolzano – contributo assegnato 70.000 euro
- O – Provincia autonoma di Bolzano – contributo assegnato 50.000 euro
- P – Provincia autonoma di Bolzano – contributo assegnato 40.000 euro
- Q – **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** – contributo assegnato 100.000 euro
- R – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – contributo assegnato 70.000 euro
- S – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – contributo assegnato 50.000 euro
- T – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – contributo assegnato 40.000 euro

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Campi da tennis coperti, serve il permesso di costruire?



Per la copertura di campi sportivi, anche con tensostrutture, è necessario il permesso di costruire. I chiarimenti del Tar

Con la **sentenza del Tar Toscana n. 93/2019** si ribadisce che per la **copertura fissa di un campo da tennis** (o di un qualsiasi altro tipo di campo da gioco), anche attraverso l’uso di una tensostruttura, **è necessario il permesso di costruire**.

Tali interventi costituiscono vere e proprie costruzioni essendo stabilmente ancorate al suolo, creando così un ingombro plani-volumetrico; **sono opere permanenti che modificano il paesaggio per cui serve il permesso di costruire**.

### I fatti in breve

Una società sportiva proprietaria di un circolo di tennis, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nel 2013 ha presentato, previo conseguimento della necessaria autorizzazione paesaggistica, una SCIA per la **copertura di quattro campi da tennis con tensostrutture** provvedendo alla realizzazione di basamenti in cemento armato cui ancorare i manufatti.





Il dipartimento DINCI dell'**Università della Calabria** ha organizzato in collaborazione con **ACCA software** il **Master di II livello**:

*BIM Manager e costruzioni ecosostenibili – Edilizia 4.0*

Il giorno **4 febbraio 2019** presso la sala “University Club” si terrà il **seminario di inaugurazione del Master**, l'avvio è previsto per le ore 9,00, *clicca qui per l'invito*.

Ricordiamo che il percorso è aperto a laureati e professionisti che desiderano acquisire competenze specifiche per la **progettazione integrata BIM**.

### BIM Manager

Il BIM Manager è un nuovo profilo professionale, molto richiesto dalle imprese di costruzioni 4.0, studi di progettazione di ingegneria e di architettura e, soprattutto, da enti della Pubblica Amministrazione; è il responsabile del processo informativo digitalizzato, coordina e gestisce lo sviluppo del progetto e l'effettiva integrazione di tutti i dati, definisce:

- l'aggiornamento dei modelli
- la definizione del lavoro, in collaborazione con le altre figure specialistiche
- l'organizzazione di tutto il workflow di progettazione integrata
- la valutazione periodica di obiettivi e risultati raggiunti

### Iscrizioni e CFU

Per ulteriori informazioni sul master, visitare la *pagina dedicata al bando* sul sito dell'Università della Calabria.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al **10 gennaio 2019** attraverso il *portale dell'Università*.

Il Master permetterà di conseguire, da gennaio a dicembre 2019, **60 CFU per un totale di 1500 ore**, così suddivise:

- **Didattica frontale** (lezioni, laboratori, studi di casi, testimonianze, attività di gruppo, seminari software) n. 400 ore (CFU n. 40)
- **Tirocinio** – n. 375 ore (CFU n. 15)
- Redazione **progetto finale** durante lo stage – n. 125 ore (CFU n. 5)
- **Studio individuale** – n. 600 ore

Le lezioni, in **modalità frontale**, saranno tenute da professori, ricercatori e professionisti che lavorano in ambiente BIM, dal **mercoledì al sabato mattina**.

Il **tirocinio extracurricolare** della durata di sei mesi sarà attivato per tutti i corsisti, entro un mese dalla conclusione del percorso formativo.

### Requisiti per la partecipazione e costo

I requisiti per la partecipazione sono: **Laurea V.O., Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in Ingegneria, Architettura e in discipline scientifiche affini**. Titolo equivalente di Università straniera.

## Contenuti

- **Modulo 1** – BIM: Standard e protocolli internazionali: inquadramento giuridico nazionale ed internazionale del BIM, grado di cogenza nell'ambito giuridico e di normazione
- **Modulo 2** – BIM e interoperabilità dei modelli informativi per la progettazione: metodo e procedura di utilizzo del BIM nell'attività lavorativa
- **Modulo 3** – BIM Management, Construction Management (5D) e Facility management (6D): ampliare le conoscenze e l'applicazione del metodo BIM a tutte le fasi del processo-prodotto
- **Modulo 4** – Tecnologie per il rilievo e la rappresentazione in ambiente BIM: estrarre informazioni a partire da grandi quantità di dati (rilievo, modellazione parametrica, export dati)
- **Modulo 5** – Progettazione di strutture in cemento armato in ambiente BIM
- **Modulo 6** – Progettazione di strutture in acciaio in ambiente BIM
- **Modulo 7** – BIM per il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente
- **Modulo 8** – Progettazione energetica di un edificio – BEM (Building Energy Model)
- **Modulo 9** – Progettazione di impianti meccanici in ambiente BIM
- **Modulo 10** – Progettazione di impianti elettrici in ambiente BIM
- **Modulo 11** – Progettazione di impianti domotici e BACS in ambiente BIM
- **Modulo 12** – Tecnologia dell'architettura in ambiente BIM: modellazione architettonica e redazione degli elaborati grafici

Seminari paralleli su software, applicativi e certificazione BIM.

Gli iscritti possono partecipare all'*avviso pubblico della Regione Calabria* finalizzato all'erogazione di voucher per la copertura dei costi di iscrizione e di tirocinio.

Per tutti i dettagli e i costi, si rimanda alla *specifica pagina del Portale* dell'Università.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Ricarica auto elettriche sulle autostrade: il progetto ANAS



ANAS ha avviato il progetto per l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche nelle aree di servizio delle autostrade

Il progetto dell'ANAS (**Gruppo FS Italiane**), partito con la pubblicazione dei bandi di gara introdotti dal *decreto del 1° febbraio 2018*, prevede l'affidamento delle concessioni delle aree di servizio con le **colonnine di ricarica elettrica veloce, sulle autostrade**:

- **A2** – Autostrada del Mediterraneo
- **A19** – Palermo/Catania
- **A90** – Grande Raccordo Anulare di Roma

- **A91** – Roma/Aeroporto Fiumicino

Il progetto segue la sperimentazione della *prima “Smart Road” italiana*, già da tempo avviata, ed il *piano di rientro delle competenze ANAS sulle strade regionali e provinciali*.

## Il piano ANAS per le ricariche delle auto elettriche

I nuovi bandi per il servizio “*Oil*” prevedono, accanto ai carburanti tradizionali (benzina, gasolio), che i concessionari forniscano anche il **servizio di ricarica elettrica veloce dei veicoli in tutte le aree di servizio**, nonché il rifornimento di GPL e metano (quest’ultimo laddove tecnicamente fattibile).

In particolare, per quanto riguarda il servizio di ricarica elettrica è prevista l’erogazione su colonnine di tipo “**multi-standard**” che combinano gli standard industriali e le tecnologie di ricarica di potenza elevata. Queste modalità di erogazione dell’energia garantiscono la compatibilità del servizio con tutte le automobili attualmente sul mercato e di prossima generazione.

Le stazioni di ricarica saranno dotate, inoltre, di **modem per la connessione a software di gestione**, piattaforme di pagamento o sistemi di gestione della rete secondo la funzionalità “smart grid”.

La tecnologia adottata renderà le stazioni di ricarica affidabili, sicure, economiche e assicurerà protocolli di interfaccia standard e accessibili a tutti.

Attualmente, il servizio di ricarica è **già disponibile presso l’area di servizio di Selva Candida Esterna del Grande Raccordo Anulare** di Roma, una delle arterie più trafficate d’Italia con picchi di 168.000 veicoli al giorno.

Il servizio di ricarica elettrica sul GRA di Roma e sulla Roma Fiumicino completa un percorso che rientra nell’ambito del “*Piano di razionalizzazione della rete delle aree di servizio autostradali*” (Decreto Interministeriale MIT/MISE del 7 agosto 2015) e che ANAS ha avviato due anni fa, con l’obiettivo di estendere il servizio in tutte le aree di servizio affidate in concessione lungo la rete autostradale in gestione diretta Anas (in totale **41 impianti**).

Ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ANAS:

*Il progetto conferma l’impegno di ANAS per lo sviluppo del Piano nazionale per la mobilità elettrica e sostenibile e contribuisce al piano di riduzione delle emissioni di polveri sottili, previsto dalla normativa europea, con ricadute significative in termini di miglioramento della qualità dell’aria, soprattutto nei grandi centri urbani*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l’indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l’archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: “BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it”. ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall’uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d’uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

